Appalti&Contratti Imprese
Coordinamento Avv. Dario Capotorto
VINTI & ASSOCIATI - AVVOCATI

Come cambiano gli affidamenti sotto soglia comunitaria e i criteri di valutazione delle offerte dopo il decreto sblocca cantieri

di Giulio Delfino

L'affidamento e l'esecuzione dei **contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie** (attualmente € 221.000,00 per servizi e forniture e € 5.548.000,00 per lavori) è disciplinato dall'**articolo 36** del D.Lgs. 50/2016.
Il c.d. Decreto Sblocca Cantieri all'articolo 1 prevede proprio in merito all'articolo 36 del Codice le seguenti modifiche:

1) al comma 2, lettera b) , le parole "e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori" sono sostituite dalle seguenti: "e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori";

2) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.";

4) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.";

5) il comma 6 -bis è sostituito dai seguenti: "6 -bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.
6 -ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.
6 -quater. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o

all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.";

6) al comma 7, primo periodo, le parole "L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle" sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27 -octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle", al secondo periodo, le parole "Nelle predette linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "Nel predetto regolamento", le parole "nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale" sono soppresse, e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27 -octies , si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";

7) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9 -bis . Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.";

Proviamo a schematizzare queste variazioni della normativa raffrontandole alla previgente disciplina.

ART. 36	PRECEDENTE DISCIPLINA	NUOVA VERSIONE VIGENTE
Comma 2, lettera b)	per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro *e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori*, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati	per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro **e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori**, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati
Comma 2, lettera c)	per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati	**ABROGATA**
Comma 2, lettera d)	per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso	per i lavori di importo pari o superiore a **200.000 euro e fino alle soglie di cui**

	alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a)	**all'articolo 35** mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8
Comma 5	Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito	Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. *Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura*. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che *nei confronti del miglior offerente* non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; *tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti*, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. *Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto*
Comma 6-bis	Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5	Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici
Comma 6-ter	NON ESISTENTE	Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico

		professionali
Comma 6 – quater	NON ESISTENTE	In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione
Comma 7	*L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle* indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. *Nelle predette linee guida* sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, *nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9*	**Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle** indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. **Nel predetto regolamento** sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. **Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.**
Comma 9-bis	NON ESISTENTE	***Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3*, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

Vediamo ora nel dettaglio le singole modifiche ed innovazioni alla disciplina dei contratti sotto soglia ex articolo 36 del D.Lgs. 50/2016.

MODIFICHE AL COMMA 2

Le modifiche al comma 2 vanno ad incidere principalmente sul settore dei lavori pubblici, mutando le soglie al variare delle quali si deve procedere mediante procedura negoziata oppure con procedura aperta. Le procedure relative a servizi e forniture restano invece sostanzialmente invariate.

Segue un riepilogo aggiornato sulle tipologie di procedure da seguire nel sottosoglia al variare del valore complessivo dell'appalto, con distinzione tra lavori e servizi-forniture. Si ricorda che attualmente la soglia comunitaria per servizi e forniture è pari ad € 221.000,00 e pari ad € 5.548.000,00 per lavori.

FASCIA IMPORTI	LAVORI	SERVIZI E FORNITURE
0 – 40.000	AFFIDAMENTO DIRETTO anche senza previa consultazione di due o più operatori economici	AFFIDAMENTO DIRETTO anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
40.000 – 200.000	PROCEDURA NEGOZIATA previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici	PROCEDURA NEGOZIATA previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici
200.000 – 221.000	PROCEDURA APERTA	PROCEDURA NEGOZIATA previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici
221.000 – 5.548.000,00	PROCEDURA APERTA	–

MODIFICHE AL COMMA 5

La novella del comma 5 introduce invece la facoltà per la stazione appaltante, ovviamente solo per i contratti sotto soglia, che *le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti*. Pertanto in concreto **la stazione appaltante procederà a valutare direttamente la busta dell'offerta tecnica (se prevista) e la busta dell'offerta economica, senza valutare prima la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti**. Per avvalersi di tale facoltà la stazione appaltante deve però indicarlo specificamente nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura.

Individuata la migliore offerta la stazione appaltante deve verificare che nei confronti del miglior offerente non ricorrano i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83 stabiliti nella documentazione di gara. Effettuerà pertanto alla conclusione della valutazione delle offerte sia la correttezza e completezza della documentazione amministrativa presentata sia l'effettiva esistenza dei requisiti dichiarati dal concorrente. Inoltre la stazione appaltante potrà effettuare verifiche a campione anche sugli altri partecipanti.

Pertanto non solo le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione vengono effettuate sempre solo sul concorrente che ha presentato la migliore offerta ma è possibile non aprire tutte le buste amministrative presentate e controllare solo quella del concorrente che ha presentato la migliore offerta successivamente all'individuazione della stessa.



MODIFICHE COMMA 6-BIS E INTRODUZIONE COMMI 6-TER E 6-QUATER

Questa parte della revisione normativa riguarda specificamente i **mercati elettronici che consentono acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica**.

Si prevede in primo luogo che in tali mercati elettronici sia verificata *a campione* l'assenza dei motivi di esclusione ex articolo 80 del Codice degli operatori economici *sia in ingresso, ossia in sede di ammissione, sia durante la loro permanenza sul sistema*. Si richiama poi alla futura attuazione di una Banca dati nazionale degli operatori economici per le necessarie verifiche, ad oggi però non ancora istituita.

Inoltre, nelle procedure di affidamento effettuate *nell'ambito dei mercati elettronici, la stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali di cui all'articolo 83 del Codice esclusivamente in capo all'aggiudicatario*.
Infine si prevede la possibilità per i soggetti che gestiscono mercati elettronici o un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture di *utilizzare dei formulari standard ossia dei modelli di dichiarazioni predisposti dalla stazione appaltante in luogo del DGUE* al fine di acquisire le dichiarazioni dei concorrenti in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara telematica

MODIFICHE COMMA 7
Con il nuovo comma 7 dell'articolo 36 si sancisce il **superamento delle Linee Guida ANAC per gli affidamenti dei contratti sotto soglia comunitaria a favore di un nuovo regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice** che dovrà essere emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Pertanto la disciplina di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure sotto soglia non sarà più contenuta nelle Linee Guida ANAC ma nel nuovo regolamento unico ministeriale.
In particolare il regolamento disciplinerà le modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e le modalità di verifica sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata.
In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale, si prevede che restino in vigore le linee guida e i decreti già adottati ad oggi.

INTRODUZIONE COMMA 9-BIS
L'introduzione della norma contenuta nel comma 9-bis ribalta il criterio di valutazione ordinario delle procedure sotto soglia comunitaria: **il criterio che le stazioni appaltanti dovranno normalmente applicare per le procedure sotto soglia è quello del minor prezzo**. L'offerta economicamente più vantaggiosa diventa il criterio residuale che può comunque sempre essere utilizzato dalle stazioni appaltanti, *previa espressa motivazione*.
Restano esclusi da tale previsione i contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro relativi a:

- *servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica*
- *servizi ad alta intensità di manodopera*, ossia quelli in cui il costo della manodopera incide più del 50% del valore del contratto
- s*ervizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale*
- *servizi e forniture caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo*

per i quali resta l'obbligo di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Quindi proviamo a riassumere e schematizzare quanto sopra esposto, distinguendo tra lavori, forniture e servizi, in presenza di *appalti sotto la soglia di rilevanza comunitaria*.
Ovviamente la fascia di importo compresa tra o e 40.000 euro non viene presa in considerazione in quanto per tali contratti è previsto l'affidamento diretto.

SETTORE LAVORI PUBBLICI		
FASCIA IMPORTI	**TIPO PROCEDURA**	**CRITERIO**
40.000 – 200.000	PROCEDURA NEGOZIATA previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici	Criterio minor prezzo *con meccanismo esclusione automatica offerte anomale* Facoltà, previa motivazione, utilizzo miglior rapporto qualità/prezzo
200.000 – 5.548.000,00	PROCEDURA APERTA	Criterio minor prezzo con meccanismo esclusione automatica offerte anomale Facoltà, previa motivazione, utilizzo miglior rapporto qualità/prezzo
SETTORE FORNITURE		

TIPOLOGIA	IMPORTI	TIPO PROCEDURA	CRITERIO
Forniture caratterizzate da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo	40.000 – 200.000	PROCEDURA NEGOZIATA previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici	*Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del* miglior rapporto qualità/prezzo
Tutte le altre tipologie di forniture		PROCEDURA NEGOZIATA previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici	Criterio minor prezzo *con meccanismo esclusione automatica offerte anomale* Facoltà, previa motivazione, utilizzo miglior rapporto qualità/prezzo

SETTORE SERVIZI

TIPOLOGIA	IMPORTI	TIPO PROCEDURA	CRITERIO
Servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica	40.000 – 200.000	PROCEDURA NEGOZIATA previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici	*Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del* miglior rapporto qualità/prezzo
Servizi ad alta intensità di manodopera		PROCEDURA NEGOZIATA previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici	*Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del* miglior rapporto qualità/prezzo
Servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale		PROCEDURA NEGOZIATA previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici	*Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del* miglior rapporto qualità/prezzo
Servizi caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo		PROCEDURA NEGOZIATA previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici	*Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del* miglior rapporto qualità/prezzo
Le restanti tipologie di servizi		PROCEDURA NEGOZIATA previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici	Criterio minor prezzo *con meccanismo esclusione automatica offerte anomale* Facoltà, previa motivazione, utilizzo miglior rapporto qualità/prezzo

Da tale schematizzazione si possono facilmente trarre le seguenti conclusioni:

- **nel settore dei LAVORI PUBBLICI si applicherà ordinariamente il criterio del massimo ribasso per appalti di valore fino a 5.548.000 euro, sia che la procedura sia negoziata sia che la procedura sia aperta**
- **nel settore delle FORNITURE si applicherà ordinariamente il criterio del massimo ribasso per appalti di valore fino a 221.000 euro, fatta sola eccezione per le forniture**

caratterizzate da notevole contenuto tecnologico o che abbiano un carattere innovativo

- **nel settore dei SERVIZI di fatto si continuerà ad applicare prevalentemente il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo in quanto la maggioranza dei servizi ha un'incidenza di manodopera superiore al 50% del valore del contratto.**
 Per gli altri servizi, *che non siano in ogni caso servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica ovvero servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale ovvero servizi caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo,* **si applicherà ordinariamente il criterio del massimo ribasso per appalti di valore fino a 221.000 euro.**

Si evidenzia che quando il criterio di valutazione delle offerte è quello del minor prezzo *opera sempre il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale*, ossia delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata sulla base dei metodi di calcolo indicati dall'articolo 97, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 50/2016.

Strettamente collegate alle modifiche normative all'articolo 36 del Codice sono le *variazioni alla disciplina sui* ***Criteri di aggiudicazione dell'appalto*** di cui all'**articolo 95** del D.Lgs. 50/2016.
Il c.d. Decreto Sblocca Cantieri all'articolo 1 prevede per l'articolo 95 del Codice le seguenti modifiche:

1) al comma 3, dopo la lettera b) , è aggiunta la seguente: "b -bis). I contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.";

2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate;

3) al comma 10 -bis , il secondo periodo è soppresso;

4) il comma 15 è sostituito dal seguente: "15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Proviamo a schematizzare queste variazioni della normativa raffrontandole alla previgente disciplina.

ART. 95	PRECEDENTE DISCIPLINA	NUOVA VERSIONE VIGENTE
Comma 3	Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;	Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; **b-bis) i contratti di servizi e le**

		forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
Comma 4	Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8; b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.	*Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:* *b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.*
Comma 10-bis	La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. *A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.*	*La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.*
Comma 15	Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.	**Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.**

MODIFICHE AI COMMI 3 E 4

Come accennato le modifiche ai commi 3 e 4 dell'articolo 95 del Codice sono diretta conseguenza delle variazioni all'articolo 36.

Infatti non serve più consentire di applicare il criterio del minor prezzo per gli appalti di lavori fino a 2.000.000 di euro di valore in quanto ora ne è prevista la possibilità fino alla soglia comunitaria (€ 5.548.000). Parimenti non serve specificare che per i contratti sotto soglia comunitaria è possibile usare il criterio del minor prezzo per servizi e forniture caratterizzati da elevata ripetitività, in quanto ad oggi sotto soglia comunitaria il criterio del minor prezzo è quello

ordinario. Sono invece stati esclusi dall'applicazione del minor prezzo anche sotto soglia i contratti di servizi e le forniture caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo e a tal fine tale previsione è stata spostata dal comma 4 alla lettera b-bis del comma 3.
In conclusione si può affermare che nulla nella sostanza è cambiato in merito al criterio da utilizzare per i contratti sopra soglia comunitaria che resta ordinariamente quello del miglior rapporto qualità-prezzo.

MODIFICHE AL COMMA 10-BIS
Importante modifica riguarda invece il comma 10-bis con la quale viene **abolito il tetto di 30 punti per il punteggio economico**, ferma restante la statuizione di valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta.
Pertanto l'offerta economica può oggi valere, per appalti sia sotto che sopra soglia comunitaria, più di 30 punti e senza un limite prestabilito.
Spetterà alla stazione appaltante stabilire di volta in volta quanto peso dare al ribasso offerto dai concorrenti.

MODIFICHE AL COMMA 15
Viene specificato "*fase amministrativa di prima ammissione*" al posto di ammissione perché abbiamo visto nelle modifiche all'articolo 36 del Codice come nei contratti sotto soglia è consentita la verifica postuma della documentazione amministrativa con però il conseguente ricalcolo della soglia di anomalia nel caso in cui il miglior offerente non sia in possesso dei requisiti di partecipazione.
Pertanto quando le verifiche sul possesso dei requisiti avvengono prima dell'apertura delle offerte tecniche-economiche, le eventuali variazioni intervenute successivamente non rilevano ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Diversamente, solo nei contratti sotto soglia, se la stazione appaltante sceglie di valutare la documentazione amministrativa dopo l'apertura delle offerte tecniche-economiche, in caso di mancato possesso dei requisiti si procederà al ricalcolo della soglia di anomalia.

NUOVI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
✓ **Procedura negoziata per lavori con invito di soli 3 operatori economici**
✓ **Facoltà di posticipare l'apertura della documentazione amministrativa**
✓ **Facoltà di utilizzo di modelli di dichiarazioni predisposti dalla stazione appaltante in luogo del DGUE nelle procedure telematiche**
✓ **Superamento delle Linee Guida ANAC per le procedure sotto soglia a favore di un Regolamento Unico ministeriale**
✓ **Criterio del minor prezzo diventa il criterio ordinario per gli affidamenti sotto soglia comunitaria**
NUOVI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
✓ **Abolizione del tetto del 30% per il punteggio dell'offerta economica**